



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 24/06/2020 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2357
Com.Uff. n. 226/A – Articolo 40 CGS.....	2357
Com.Uff. n. 228/A – Provvedimento estensione contratti professionistici	2357
Com.Uff. n. 229/A – Norme in materia di tesseramento St.Sp. 2020/2021	2357
Com.Uff. n. 281/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – ACD La Rocca Monselice	2357
Com.Uff. n. 284/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – ASD Cornuda Crocetta 1920.....	2357
Com.Uff. n. 287/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – ASD Tarzo Revine Lago.....	2357
2. COMUNICAZIONI LND.....	2357
Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione - s.s. 2019/2020	2357
Circolare n. 63 – Protocollo d’intesa AIAC/LND	2357
Com.Uff. n. 317 - proroga nomina delegato al calcio femminile	2357
Com.Uff. n. 318 - proroga nomine dipartimento beach soccer	2358
Com.Uff. n. 319 - termini e regolamenti tesseramento soc. professionistiche	2358
Com.Uff. n. 323 - Collegio Arbitrale presso LND	2358
Com.Uff. n. 324 - criteri definizione campionati 2019/2020.....	2358
Com.Uff. n. 325 - tabella punteggi ripescaggi serie D	2358
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	2358

SEGRETERIA	2358
Regolamento per la Procedura DI Assegnazione Straordinaria di Contributi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche della Regione Veneto a sostegno dell'Attività Giovanile e Promozionale Anno 2020	2358
Mutuo Light - Credito Sportivo	2361
Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s.2019200	2362
Contributo a fondo perduto ex. Art 25 del D.L. N. 34 del 19 maggio 2020 – società e associazioni sportive dilettantistiche – circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell’agenzia delle entrate	2363
Regolarizzazione problematiche società affiliate con il C.O.N.I.	2363
Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a carico di Società Venete	2363
5. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE	2364
Conference Call - Società di “Eccellenza” e Juniores “Under 19” di Calcio Femminile	2364
6. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	2364
7. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	2371

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Com.Uff. n. 226/A – Articolo 40 CGS

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 226/A della F.I.G.C., inerente la proroga del termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

Com.Uff. n. 228/A – Provvedimento estensione contratti professionistici

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 228/A della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 229/A – Norme in materia di tesseramento St.Sp. 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 229/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società del settore dilettantistico.

Com.Uff. n. 281/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – *ACD La Rocca Monselice*

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 281/AA inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 284/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – *ASD Cornuda Crocetta 1920*

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 284/AA inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 287/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta – *ASD Tarzo Revine Lago*

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 287/AA inerente l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND

Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione - s.s. 2019/2020

Si trasmette, in allegato, la nota di pari oggetto a firma del Presidente della L.N.D., Dott. Cosimo Sibia.

Circolare n. 63 – Protocollo d'intesa AIAC/LND

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 63 della LND inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 317 - proroga nomina delegato al calcio femminile

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 317 della LND inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 318 - proroga nomine dipartimento beach soccer

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 318 della LND inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 319 - termini e regolamenti tesseramento soc. professionistiche

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 319 della LND inerente l'oggetto.

Comn.Uff. n. 323 - Collegio Arbitrale presso LND

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 323 della LND inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 324 - criteri definizione campionati 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 324 della LND inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 325 - tabella punteggi ripescaggi serie D

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 325 della LND inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

Regolamento per la Procedura DI Assegnazione Straordinaria di Contributi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche della Regione Veneto a sostegno dell'Attività Giovanile e Promozionale Anno 2020

Art. 1 - Finalità

Il C.O.N.I. in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19, si propone di sostenere con una assegnazione straordinaria di contributi le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e le società sportive dilettantistiche (di seguito SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), alle Discipline Associate (di seguito DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS).

Art. 2 – Assegnazione straordinaria dei contributi

A tale scopo il CONI ha stabilito di autorizzare i propri comitati territoriali a poter destinare, in competenza 2020, quota parte del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2018, nell'ammontare massimo del 50%, a sostegno della ripresa delle attività sportive presso il proprio territorio sotto forma di contributi ASD ed SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS.

In attuazione di tale disposizione, il C.O.N.I. CR Veneto ha deliberato di destinare l'importo complessivo di € 200.000,00 alle ASD ed SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS aventi sede nel territorio della Regione Veneto, alle condizioni tutte indicate nel presente regolamento.

Art. 3 - Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società

L'assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento avverrà sulla base delle risorse disponibili, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al successivo articolo 7.

La Commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute ed assegnerà a ciascun richiedente un punteggio sulla base dei seguenti criteri :

Criteri	Punti
1) consistenza e la qualità dei vivai, da intendersi come numero e risultati degli atleti fino ad anni 14 – nati fino al 2006 compreso, a condizione che (a) gli atleti siano iscritti alla società richiedente nelle due stagioni sportive concluse, (b) pratichino la medesima disciplina da almeno due stagioni sportive concluse.	Fino a 30 punti
2) quantità di talenti sportivi espressi, da intendersi come titoli o podi ottenuti in campionati europei, mondiali o di livello equipollente	Fino a 10 punti
3) qualità e quantità di attività giovanile dilettantistica svolta, da intendersi come numero e risultati degli atleti da anni 15 ad anni 18 (nati fino al 2002 compreso), a condizione che (a) gli atleti siano iscritti alla società richiedente nelle due stagioni sportive concluse, (b) pratichino la medesima disciplina da almeno due stagioni sportive concluse.	Fino a 20 punti
4) attività giovanile promozionale, da intendersi come progetti e attività specifiche del richiedente, o a cui il richiedente ha partecipato, ai fini della promozione giovanile	Fino a 20 punti
5) partecipazione ai progetti sull'attività giovanile del CONI volta ad un percorso di alto livello (Centri CONI, Educamp CONI, Trofeo CONI)	Fino a 20 punti
Totale punti	100

Gli atleti possono comparire solo in un criterio.

Per ciascun criterio, la Commissione assegnerà i punteggi (fino al tetto massimo indicato nella tabella sopra indicata) sulla base dei seguenti parametri:

- A. il numero degli atleti appartenenti alle categorie agonistiche giovanili;
- B. il numero delle gare federali disputate;
- C. i risultati conseguiti dagli stessi.

La valutazione dell'attività fa riferimento all'anno solare 2019 e/o alla stagione sportiva 2019/20 in funzione dei periodi di attività della FSN/DSA/EPS. In base al punteggio assegnato a ciascun richiedente, verrà stilata dalla Commissione apposita graduatoria. Il C.O.N.I. CR Veneto, tramite delibera di Giunta Regionale, provvederà all'assegnazione del contributo tenendo conto del punteggio maggiore, così come risultante dalla graduatoria deliberata dalla Commissione. In caso di parità di punteggio prevarrà il richiedente che avrà ottenuto il maggior punteggio sui singoli criteri, sulla base della seguente sequenza : 1, 3, 4, 2 e 5. In caso di ulteriore parità, si procede per ordine temporale di presentazione delle domande.

Non saranno ammessi a contributi, i richiedenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50.

Art. 4 - Entità dei contributi

Il contributo per ogni singola società sarà compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 e sarà determinato proporzionalmente alla posizione in graduatoria, sulla base delle risorse disponibili e il numero delle domande ammesse (maggiore di 50 punti).

La liquidazione dell'importo alla richiedente avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del soggetto beneficiario indicato nella domanda.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono:

- a) essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive;
- b) essere affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva competente;
- c) svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/20 attività giovanile nelle relative categorie della disciplina;
- d) avere sede sociale nel territorio della Regione Veneto;
- e) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
- f) non essere professionistiche.

Art. 6 - Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato, su carta intestata del soggetto richiedente.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria del C.O.N.I. CR Veneto, a mezzo mail veneto@coni.it, unicamente per il tramite dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 10 luglio 2020.

Il termine sopraindicato è perentorio e non prorogabile.

Le domande inviate dai richiedenti direttamente al C.O.N.I. CR Veneto non saranno ammissibili e non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ASD e SSD richiedenti, attestando la veridicità, completezza e correttezza dei dati ivi contenuti.

Le domande dovranno riportare in calce il parere del CR-FSN/DSA/EPS.

Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente indicare:

- il certificato di iscrizione al Registro del ASD/SSD Coni per la stagione sportiva corrente;
- numero del codice di affiliazione;
- indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o partita IVA;
- percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/20 a livello giovanile;
- ogni indicazione utile ai fini dei criteri e dei parametri di cui all'art. 3;
- estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo.

I partecipanti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della Commissione verrà accettata incondizionatamente.

Art. 7 - Istruttoria ed erogazione

Il Comitato Regionale provvede all'istruttoria delle pratiche attraverso apposita commissione, composta di 3 membri che predispongono la graduatoria finale.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del CONI CR Veneto, entro giovedì 16 luglio 2020, salvo eventi eccezionali e cause di forza maggiore.

Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla società beneficiaria.

Art. 8 - Tutela della privacy e confidenzialità

Ai sensi Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante a saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della sottoscrizione.

Art. 9 - Garanzie e Manleva

I partecipanti dichiarano e garantiscono che i contenuti inviati:

- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);
- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente regolamento;
- non violano accordi o intese intercorse o vigenti con soggetti terzi;
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

I partecipanti dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti trasmessi, al fine della partecipazione all'iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora il CONI da qualsiasi pretesa di terzi.

Art. 10 - Accettazione del Regolamento

La presentazione della domanda di ammissione implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato.

La mancata accettazione del regolamento, la compilazione della domanda di partecipazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, comporta l'esclusione dall'assegnazione dei contributi.

Ciascun partecipante si dichiara edotto circa le conseguenze civili e penali che il rilascio di dichiarazione false comporta.

Art. 11 - Controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa, sono competenti in via esclusiva gli organi di giustizia del CONI.

Mutuo Light - Credito Sportivo

I beneficiari di questa iniziativa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno 1 anno alle federazioni Sportive nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di Promozione Sportiva, alle federazioni Sportive Paraolimpiche e alle sezioni Paraolimpiche delle federazioni Sportive Nazionali. Sotto si indica il link a cui eventualmente collegarsi :

<https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html>

Il foglio in formato in Word deve essere compilato dalla società richiedente nella parte centrale e poi inviato a mezzo mail al seguente indirizzo mail :

vecalcio.segretario@figc.it , che poi provvederà ad inoltrare la documentazione all'ente competente.

Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s.2019200

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, si conferma quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo svoltasi l'11 giugno u.s., in ordine agli impegni assunti in merito alla corresponsione dei relativi premi. Si ricorda altresì che in merito a quanto deliberato nella soprarichiamata riunione, il premio non sarà corrisposto a quelle società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria, applicando l'art. 49 delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso. Si riportano le classifiche relative al progetto giovani.

ECCELLENZA - Girone A

	Tot. Punti	
GIORGIONE CALCIO 2000	102,00	
BORGORICCO	34,80	
ARCELLA	25,20	
BELFIORESE	19,20	
MONTECCHIO MAGGIORE	12,00	
CEREAL DOCKS CAMISANO	16,80	
GARDA	18,00	
SAN MARTINO SPEME	3,60	
ALBIGNASEGO CALCIO	00,00	
CASTELBALDO MASI	4,00	
POZZONOVO	00,00	
SONA CALCIO	1,20	
VALGATARA	7,00	
ABANO CALCIO A.S.D.	72,00	FUORI CLASS.
GODIGESE A R.L.	51,60	FUORI CLASS.
TEAM S.LUCIA GOLOSINE	43,20	FUORI CLASS.

ECCELLENZA - Girone B

	Tot.Punti	
UNION PRO 1928 SSDARL	116,40	
CALVI NOALE S.S.D.AR.L.	39,60	
LIVENTINA	33,60	
REAL MARTELLAGO	32,40	
PORTOGRUARO CALCIO	21,60	
PORTOMANSUE	12,00	
UNION S.GIORGIO SEDICO	12,00	
VITTORIO FALMEC S.M.C.	9,60	
ECLISSE CARENIPIEVIGINA	4,80	
SANDONA 1922 A.S.D.	4,00	
CALCIO ISTRANA 1964	3,60	
F.C. SPINEA 1966	3,60	
LIAPIAVE	3,60	
UNION QDP	3,60	
ROBEGANESE F. SALZANO	00,00	
MONTELLO	78,00	FUORI CLASS.

PROMOZIONE - Girone A

	Tot. Punti	
PESCANTINA SETTIMO	94,80	
ALBARONCO A.S.D.	93,60	
CALCIO MOZZECANE	66,00	
VIRTUS	48,00	
COLOGNA CALCIO	36,00	
NOGARA CALCIO	28,80	
BADIA POLESINE	27,60	
AURORA CAVALPONICA 2009	26,40	
ATLETICO CITTA DI CERA	16,80	
S.GIOVANNI LUPATOTO	15,60	
ISOLA 1966	8,40	
OPPEANO	8,40	
CASTELNUOVOSANDRA	4,80	
SITLAND RIVEREEL 2005	3,60	FUORI CLASS.
POVEGLIANO VERONESE	120,00	FUORI CLASS.
MONTORIO FC S.S.D.A R.L.	00,00	FUORI CLASS.

PROMOZIONE - Girone B

	Tot.Punti	
TOMBOLO VIGONTINA	105,60	
MAROSTICENSE	84,00	
CALCIO TRISSINO	73,20	
CALIDONSENSE	67,20	
LONGARE CASTEGNERO	49,20	
CALCIO TEZZE	43,20	
UNIONE ROCCA ALTAVILLA	42,00	
FOOTBALL VALBRENTA	26,40	
CALCIO SCHIO	21,60	
VILLAFRANCHESE	21,60	
BASSANO 1903 A.S.D.	19,00	
VIRTUS CORNEDO	4,00	
CALCIO ROSA S.S.D.AR.L.	00,00	
MONTEBELLO	00,00	FUORI CLASS.
MAROLA	121,20	FUORI CLASS.
CALCIO SARCEDO	82,80	FUORI CLASS.

PROMOZIONE - Girone C

	Tot. Punti	
AURORA LEGNARO ASD	120,00	
JANUS NOVA 2017	103,00	
MESTRINORUBANO F.C.	98,40	
AZZURRA DUE CARRARE	92,40	
FAVARO 1948	81,60	
UNIONE CADONEGHE	81,60	
UNIONE GRATICOLATO	80,40	
PIOVESE S.S.D.AR.L.	78,00	
CAMPIGO	75,00	
CURTAROLESE 97	44,40	
CALCIO SAONARA VILLATORA	36,00	
SAN GIORGIO IN BOSCO	13,20	
MIRANESE	12,00	
SCARDOVARI	00,00	FUORI CLASS.
CALCIO PORTO VIRO	290,00	FUORI CLASS.
VIGOLIMENESE	0,00	FUORI CLASS.

PROMOZIONE - Girone D

	Tot.Punti	
OPITERGINA	104,40	
CAVARZANO OLTRARDO	100,80	
VAZZOLA A.S.D.	94,80	
CALCIO MARCON A.S.D.	84,00	
TREVISO ACADEMY SSD ARL	67,20	
FOSSALTA PIAVE	61,20	
VEDELAGO	45,60	
PONZANO CALCIO	34,80	
AMBROSIANA TREBASELEGHE	33,60	
CONEGLIANO 1907	18,00	
NOVENTA	15,60	
VILLORBA CALCIO	9,60	
LOVISPRESIANO	8,40	
CITTA DI CAORLE-LA SALUTE	00,00	FUORI CLASS.
FONTANELLE	00,00	FUORI CLASS.
GODEGA A.S.D.	00,00	FUORI CLASS.

Contributo a fondo perduto ex. Art 25 del D.L. N. 34 del 19 maggio 2020 – società e associazioni sportive dilettantistiche – circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'agenzia delle entrate

In relazione alla Circolare LND n. 61 del 15/06/2020 si ricorda alle società affiliate della possibilità di accedere a quanto sopra citato. Coloro che fossero eventualmente interessati, possono collegarsi al link, di seguito evidenziato, per eventuali informazioni in merito è <http://www.sport.governo.it/it/>

Le società che faranno domanda, sono pregate di inviare la relativa richiesta di dichiarazione **solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail:** vecalcio.segretario@figc.it

Regolarizzazione problematiche società affiliate con il C.O.N.I.

In relazione ai messaggi ricevuti da parte delle società che recavano situazioni irregolari nella loro posizione con il C.O.N.I., si rende noto che la persona da contattare in merito è:

Sig. Ivan Bressan tel. 041 2524203
mail di riferimento: i.bressan@lnd.it

Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a carico di Società Venete

Si comunica che la FIGC ha emesso i seguenti Comunicati inerenti l'oggetto :

Com.Uff. n. 281/AA del 19/6/2020	a carico della società ACD LA ROCCA MONSELICE
Com.Uff. n. 284/AA del 19/6/2020	a carico della società ASD CORNUDA CROCETTA
Com.Uff. n. 287/AA del 19/6/2020	a carico della società ASD TARZO REVINE LAGO

Si informa altresì che i testi integrali dei predetti comunicati sono stati allegati al presente C.U. sulla sezione "Comunicazioni F.I.G.C."

5. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax. 041/2524140 – E.mail : vecalcio.femminile@figc.it

Conference Call - Società di “Eccellenza” e Juniores “Under 19” di Calcio Femminile

Si informa che la Divisione Regionale Calcio Femminile indice per **Mercoledì 24 Giugno 2020** con **inizio alle ore 20.00** una “CONFERENCE CALL” con le Società che hanno svolto il Campionato Eccellenza ed il Campionato Juniores (Under 19) Femminile, nella passata stagione sportiva 2019/2020.

Per poter essere ammessi alla “conference” si invitano le Società che non avessero ancora provveduto, a segnalare a questa Segreteria Regionale all’indirizzo vecalcio.femminile@figc.it un proprio indirizzo e:mail al quale verrà inviato il link per poter accedere all’incontro.

In questa sede saranno discussi argomenti relativi alle ultime deliberazioni della LND e del Comitato Veneto in merito alla ripresa dell’Attività per la prossima Stagione Sportiva.

Vista l’importanza degli argomenti che saranno trattati in questa sede, si invitano le Società interessate a voler presenziare all’incontro.

6. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori : Enrico PENZO (Presidente), Sergio CAVALLERO, Gianni SOLINAS (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretaria T.F.T.), nella sua riunione del 23/6/2020 ha assunto le seguenti deliberazioni .

Deferimento della Procura Federale –Procedimento n. 157 19/20

nei confronti dei seguenti soggetti :

del Sig. PAGOTTO Mirko

Dirigente Accompagnatore A.C.D. Portomansù

della Società

A.C.D. Portomansù

a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/1/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

il Sig. PAGOTTO Mirko – Collaboratore e Dirigente accompagnatore A.C.D. Portomansù

“per avere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 e art. 32, comma 1 del vigente C.G.S. della F.I.G.C. contattato senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la A,S,D, Covolano Calcio, allo scopo di convincerli a trasferirsi per la corrente stagione sportiva all’A.C.D. Portomansù”.

il Sig. A.C.D. Portomansù

“a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, comma 2 del vigente C.G.S. in conseguenza delle condotte violative ascritte ai summenzionati suoi collaboratori.”

Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/6/2020.

Al dibattimento del 23/6/2020 risultano presenti i seguenti soggetti deferiti :

il Sig. PAGOTTO Mirko

Dirigente Accompagnatore A.C.D. Portomansù

la Società

A.C.D. Portomansù

rappresentati e assistiti dall’Avv. Anna D’Agostino del Foro di Pordenone

La Procura Federale della F.I.G.C. è rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente.

L’avvocato D’Agostino comunica di non voler avvalersi del disposto di cui all’art. 127 vigente del C.G.S.

(cosiddetto patteggiamento).

La Procura espone analiticamente le motivazioni che hanno indotto al deferimento, riportandosi a quanto già in atti.

Il Collegio prende atto che la Procura ha rinunciato a procedere in questa sede nei confronti del sig. Bianco Dario, anch'egli deferito, in quanto avente la qualifica di tecnico e non di dirigente, per cui di competenza del Settore Tecnico Federale. La Procura, ritenendo sussistere gli addebiti di cui al deferimento, conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni:

a carico del Sig. PAGOTTO Mirko	inibizione per mesi 3
a carico della Società Portomansué	ammenda di Euro 450,00

l'avvocato D'Agostino si riporta alla memoria in atti contestando partitamente ed analiticamente le motivazioni degli addebiti mossi dalla Procura, ritenendo non sussistere alcun documento idoneo a supportare le tesi accusatorie e conclude chiedendo l'assoluzione.

In via preliminare il Tribunale ritiene di dover prendere posizione sull'eccezione svolta dalla Difesa del Signor Mirko Pagotto e di A.C.D. Portomansué di asserita *genericità ed indeterminatezza* dei capi di imputazione mossi dalla Procura Federale, genericità tale, persino, da compromettere, seguendo il ragionamento della Difesa tecnica dei soggetti deferiti, il diritto di difesa.

L'eccezione sopra indicata è infondata atteso che, da una parte, la Procura ha correttamente inquadrato – sotto l'aspetto dei comportamenti contestati – i principi e le norme della giustizia sportiva asseritamente violati e, dall'altra, proprio dalla lettura della articolata memoria difensiva (che ha preso analiticamente posizione sui tutti gli specifici fatti contestati), emerge l'assenza di una asserita genericità di addebiti e tanto meno una compromissione del diritto di difesa.

Nel merito, invece, le contestazioni di atti di cd. "*proselitismo*" mosse dalla Procura Federale non appaiono – alla luce dello stesso quadro ricostruttivo raccolto dalla stessa – fondate o meglio le circostanze fattuali descritte non permettono di ritenere che il tesseramento di alcuni giocatori da parte del Portomansué, (giocatori che, nell'anno precedente, erano tesserati con ASD Cavolano) trovi genesi nell'asserita attività di cd. proselitismo posta in essere dal signor Pagotto Mirko.

Occorre ricordare, infatti, che il capo principale delle contestazioni che sono state mosse al signor Pagotto ed all'A.C.D. Portomansué - ovvero quello di aver sottoposto e/o proposto dei cd. *provini* ad alcuni giocatori all'epoca tesserati per ASD Cavolano - è rimasto privo di ogni riscontro.

Al contrario, la stessa Procura ha – in maniera trasparente e coerente al proprio ruolo di ricerca della giustizia – evidenziato che l'esistenza di cd. *provini* di sorta è rimasta, anche all'esito della complessa istruttoria effettuata, senza alcun oggettivo riscontro, atteso che nessuna delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni (al Collaboratore della Procura) ha confermato, in alcun modo, l'esistenza di tali provini né gli stessi risultano mai essere stati effettuati.

Se si esclude la contestazione della concreta effettuazione di *provini* di sorta, le altre contestazioni riguarderebbero il fatto, da una parte, che quattro giocatori della categoria esordienti avrebbero manifestato, alla presenza di altri due giocatori della squadra, di aver avuto l'invito a fare (in un futuro) dei cd. provini con A.C.D. Portomansué e, dall'altra, che un quinto giocatore (non facente parte della squadra che aveva allenato il signor Pagotto, ma da lui già conosciuto per averlo schierato in qualche partita) sarebbe stato contattato dall'A.C.D. Portomansué su indicazione appunto dello stesso Pagotto.

In particolare il comportamento contestato sarebbe quello di aver fornito il numero telefonico della famiglia del giocatore.

L'istruttoria eseguita dalla Procura non ha permesso di ritenere accertate – come vere - tali circostanze.

In ordine, infatti, ai quattro giocatori della categoria esordienti asseritamente contattati per effettuare dei cd. provini, quest'ultimi (nelle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura) non hanno mai dato atto dell'esistenza di provini di sorta ed hanno – in maniera univoca –, al contrario, escluso di essere stati mai contattati dal Pagotto.

I quattro giocatori hanno, invece, fornito un quadro del tutto diverso della genesi delle proprie decisioni di non tesserarsi, nell'anno successivo, con l'ASD Cavolano ovvero hanno affermato di aver (già nel corso della stagione in cui erano tesserati per l'ASD Cavolano) manifestato alcune forti perplessità sulla metodologia di allenamento che il nuovo allenatore della società adottava, perplessità che – da quanto sempre riferito nelle audizioni avanti al Collaboratore della Procura – avevano portato i genitori di alcuni dei giocatori a contattare in maniera autonoma altre possibili squadre o anche ad avvisare ben prima della fine della stagione la società che l'anno successivo il figlio avrebbe lasciato la società. Si tenga conto, per quanto occorrer possa, che i contrasti sulle cd. "metodologie" di allenamento sono state riportate anche da altri giocatori estranei agli atti di cd. proselitismo.

Le audizioni, infatti, dei quattro calciatori (Yziray, Durishti, Copat e Moras) oggetto degli atti di cd. proselitismo sono state, come detto, da una parte, univoche ad escludere ogni contatto con il signor Pagotto e, dall'altro, a motivare il cambio della società con decisioni maturate già nel corso dell'anno sui rapporti che erano stati instaurati con il nuovo allenatore e/o con la società.

In altri termini, pur non potendo escludere che l'eventuale notizia che il signor Pagotto si era trasferito in altra società, abbia in qualche modo rafforzato la volontà dei giocatori e delle loro famiglie a non tesserarsi per l'anno successivo con ASD Cavolano atteso che – da quanto riferito – condividevano i metodi di allenamento e di gestione della squadra dello stesso, non sono emerse circostanze fattuali tali da poter permettere di affermare che il signor Pagotto abbia posto in essere specifici ed analitici comportamenti attivi di cd. "proselitismo".

Tutti, infatti, i quattro giocatori (nessuno escluso) oggetto di tale asserita attività di proselitismo - sentiti dal Collaboratore della Procura - hanno escluso aver avuto proposte (dal Pagotto) di cambiare società come hanno escluso che le proprie decisioni siano state assunte su inviti e/o contatti di sorta con il Pagotto.

Gli unici isolati elementi indicati dalla Procura, a supporto di tale attività, sarebbero le dichiarazioni rese da altri due giocatori (Manias e Filippo) che, però, non hanno, in via preliminare ed assorbente mai riferito di avere assistito a specifici contatti tra il signor Pagotto ed i quattro giocatori e/o le loro famiglie e/o di aver avuto conoscenza diretta di tali incontri, evidenziando solo di aver visto (una volta) il signor Pagotto in occasione di un incontro calcistico salutare indistintamente tutti i giocatori e le loro famiglie e senza alcun riferimento a cambi di squadra.

Né depone in senso contrario quanto riferito sempre dai due calciatori sopra evidenziati di aver appreso, da altri giocatori, che il Pagotto avrebbe promesso ad alcuni giocatori un provino in altra squadra atteso che: i) l'esistenza di tali provini non è stata, come detto, fornita; ii) non è nemmeno chiaro (aspetto di per se stesso assorbente di ogni altra valutazione) se tali asseriti provini avrebbero dovuto svolgersi o meno solo una volta terminata la stagione ovvero in un periodo in cui (terminato il vincolo) tale attività non può dirsi vietata; iii) gli stessi testi hanno riconosciuto che la volontà di cambiare squadra era già maturata nel corso dell'anno per divergenze tra giocatori e società sulle metodologie di allenamento.

In ordine, invece, al quinto giocatore (Lorenzo Brancaccio) la problematica del proselitismo nemmeno si pone atteso che il giocatore ha, dopo l'asserito comportamento illecito ascritto al signor Pagotto, regolarmente rinnovato il contratto con l'ASD Cavolano tanto che la cessazione del rapporto tra il giocatore e la società trova genesi in una richiesta di svincolo accolta dal Comitato Regionale del Friuli di Venezia Giulia.

La circostanza che lo svincolo trovi genesi (secondo la società) in comportamenti del giocatore o (secondo il giocatore) in comportamenti posti in essere dalla società è del tutto irrilevante atteso che lo svincolo è stato disposto dal Comitato del Friuli di Venezia Giulia e, peraltro, nemmeno la Procura ipotizza che dietro tali comportamenti – posteriori al rinnovo del contratto - vi sia una qualche attività del signor Pagotto.

La contestazione mossa al signor Pagotto è, infatti, antecedente al rinnovo del contratto ed avrebbe per oggetto la mera circostanza (di per se stessa insignificante dal punto di vista causale) di aver fornito, ad un Dirigente del Portomansuè, il numero telefonico della famiglia del giocatore. La contestazione mossa (aver fornito un numero di telefono ad un Dirigente del Portomansuè) appare non tale per generare la fondatezza delle contestazioni mosse al signor Pagotto atteso che tale: i) il comportamento contestato ovvero comunicare un numero di telefono (di per se stesso ed in assenza di altri ulteriori elementi) non pare assurgere, come detto, se isolatamente considerato come atto di proselitismo; ii) in ogni caso, anche secondo la ricostruzione del Collaboratore della Procura, nessun contatto vi è mai stato tra il signor Pagotto e

la famiglia del giocatore; iii) tali meri contatti sarebbero stati anche irrilevanti avendo scelto il giocatore di rinnovare il contratto con ASD Cavolano; iv) il successivo svincolo vede il signor Pagotto del tutto estraneo.

P.Q.M.

Il Tribunale manda assolto il sig. Pagotto Mirko dagli addebiti di cui all'atto di deferimento della Procura federale e conseguentemente manda assolta anche la società Portomansuè.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 284 St. 19/20

nei confronti dei seguenti soggetti :

del Sig. GUIDOLIN Gabriele **Calciatore già tesserato Academy Plateola ora tesserato Vigolimenese**
della Sig.ra FACCIN Anna **Segretaria Academy Plateola**
della Società **A.S.D. Academy Plateola**

a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/1/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

il Sig. GUIDOLIN Gabriele – Calciatore già tesserato Academy Plateola ora tesserato Vigolimenese

“in quanto tale, soggetto tenuto all’osservanza del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 2, comma 2), per la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS perché , minorenni all’epoca dei fatti, apponeva la firma apocrifa del proprio genitore esercente la potestà genitoriale, Guidolin Maurizio, sul modulo di richiesta di tesseramento per la Società Academy Plateola; firma che successivamente veniva disconosciuta da quest’ultimo, onde ottenere l’annullamento del tesseramento, il che consentiva un nuovo tesseramento del Guidolin Gabriele con l’ASD Vigolimenese”;

la Sig.ra FACCIN Anna – Segretaria A.S.D. Academy Plateola

“quale segretaria della Società ASD Academy Plateola (in quanto tale soggetto tenuto all’osservanza del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell’art.2, comma 2) per la violazione dell’art.4, comma 1 CGS, perché consentiva o comunque non impediva ce il calciatore minorenni Guidolin Gabriele apponesse la firma apocrifa del proprio genitore esercente la potestà genitoriale, Guidolin Maurizio, sul modulo di richiesta di tesseramento per la Società Academy Plateola, modulo che la stessa inoltrava al Comitato Regionale Veneto, nonostante tale palese irregolarità”;

la Società A.S.D. Academy Plateola

“in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig, Cacciani Aurelio Dino a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 del C.G.S. vigente , per l’operato della segretaria Faccin Anna,

Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/6/2020.

Al dibattimento del 23/6/2020 risultano i seguenti soggetti deferiti:

Presenti:

il Sig. GUIDOLIN Gabriele Calciatore già tesserato Academy Plateola ora tesserato Vigolimenese
rappresentato e assistito dall’Avv. Andrea Tuzi. È presente pure la madre del
calciatore, sig.ra Roberta Pattaro.

la Società A.S.D. Academy Plateola, rappresentata dal sig. Cacciani Aurelio Dino
(Presidente)

Assente: sig.ra FACCIN Anna, già Segretaria Academy Plateola, pur ritualmente
convocata, per inderogabili motivi di lavoro

La Procura Federale della F.I.G.C. è rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la ritualità delle notifiche della fissazione dell'udienza del 23/6/2020. Il Presidente del Tribunale Federale ha dato lettura dell'atto di deferimento e ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. vigente.

I soggetti deferiti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire dell'applicazione dell'art. 127, comma 1 C.G.S. vigente e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura :

a carico del Sig. GUIDOLIN Gabriele: due giornate di squalifica in luogo di tre, da scontarsi nel Campionato di competenza

a carico della Società Academy Plateola: ammenda di Euro 300,00 in luogo di Euro 450,00

Si segnala che ai sensi dell'art.127 C.G.S. vigente, l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L.: ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale
visto l'art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente,
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S. vigente,
preso atto dell'accordo sottoposto,
ne dichiara l'efficacia.

Per quanto riguarda la posizione della sig.ra FACCIN Anna, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver sinteticamente ricordato i motivi del deferimento, ritenuta la sussistenza degli addebiti mossi, ha proposto la sanzione disciplinare nei confronti della stessa nella misura seguente:
inibizione di mesi 2.

Il Tribunale Federale Territoriale,
esaminata la posizione della sig.ra Faccin,
visti gli atti di accusa,
sentito il Rappresentante della Procura,
ritenuto che i fatti oggetto del deferimento siano pacifici e documentalmente provati,
valutata la sanzione proposta dalla Procura Federale e ritenuta congrua la stessa rispetto agli addebiti a carico della medesima,

delibera

l'adozione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico della sig.ra FACCIN Anna.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 949 – St. 18/19

nei confronti del seguente soggetto :

del Calciatore SIJONI Edlir Calciatore già Real Padova, ora tesserato F.C.D. O.D.M. San Pietro a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 30/10/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

del Calciatore SIJONI Edlir

Calciatore già Real Padova, ora tesserato F.C.D. O.D.M. San Pietro

“per rispondere delle violazioni di cui ai previgenti articoli 1bis, comma 1 del C.G.S. previgente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 dell’attuale CGS), art. 10, comma 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 32, comma 2 dell’attuale CGS) in relazione all’art.40, comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017/18 per la Società Real Padova senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. allegato”.

Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/6/2020.

Al dibattimento del 23/6/2020 risulta presente il soggetto deferito.

La Procura Federale della F.I.G.C. è rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Si fa seguito alla precedente udienza del 7 gennaio 2020, nel corso della quale il calciatore deferito aveva chiesto un rinvio della sentenza, rinvio autorizzato per dargli modo di approfondire le modalità del suo tesseramento avvenuto presso la Federazione Albanese.

Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto al soggetto deferito presente se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente.

La parte deferita presente e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura:

a carico del Calciatore SIJONI Edlir squalifica di 2 mesi in luogo di 3, da scontarsi nel Campionato di competenza

Il Tribunale Federale Territoriale

visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S. vigente,

preso atto dell’accordo sottoposto

P.Q.M.

ne dichiara l’efficacia.

Deferimento della Procura Federale –Procedimento n. 1548 18/19

nei confronti dei seguenti soggetti :

del Sig. ZAGO Massimiliano Presidente FCD Burecorrubio

del Sig. GABURO Mauro Già Dirigente FCD Burecorrubio ora Dirigente ASD Valpolicella

della Società FCD Burecorrubio

a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 27 gennaio 2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

il Sig. Massimiliano ZAGO – Presidente FCD Burecorrubio nella stagione 2018/19

“per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S.) in riferimento al combinato disposto dagli articoli 23,1° comma delle NOIF, con il Comunicato n. 1, Sezione 14, lettera C della LND, pubblicato il 01/07/2018 per avere nella stagione sportiva 2018/2019 :

a) omesso di tesserare e utilizzare per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria. Un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o lamneo in possesso dello speciale titolo abilitativo per "allenatore dilettante" o "allenatore dei dilettanti regionali", conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

b) consentito e autorizzato il Sig. Mauro Gaburo a svolgere attività tecnica a favore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria veneto, nonostante lo stesso fosse privo dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè : un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo per "allenatore dilettante" o "allenatore dei dilettanti regionali" conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.";

il Sig. Mauro GABURO – Già Dirigente FCD Burecorrubbio ora Dirigente ASD Valpolicella

"per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in riferimento al combinato disposto dell'art. 23, 1° comma delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n. 1 sezione 14, lettera C della LND, pubblicato il 01/07/2018, per avere egli svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 201/2019, a favore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria veneto, il tutto in assenza dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè : "un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" o "Allenatore dei Dilettanti Regionali", conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C."

La Società FCD Burecorrubbio

"per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per le violazioni ascritte agli avvisati".

Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell'udienza del 23 giugno 2020.

Al dibattimento del 23 giugno 2020 non risultano presenti i seguenti soggetti deferiti, pur ritualmente convocati:

il Sig. ZAGO Massimiliano	Presidente FCD Burecorrubbio
il Sig. GABURO Mauro	già Dirigente FCD Burecorrubbio ora Dirigente ASD Valpolicella
la Società	FCD Burecorrubbio

Il sig. Zago ha comunicato la sua indisponibilità a presenziare all'udienza per inderogabili impegni di lavoro. Ha comunicato inoltre che il sig. Gaburo si trova in ferie e quindi impossibilitato a presenziare. Il sig. Zago, riportandosi alle precedenti memorie agli atti, confida nell'applicazione di una pena minima.

La Procura Federale della F.I.G.C. è rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Il Presidente del Tribunale Federale ha dato lettura dell'atto di deferimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, dott. Sciuto, ha proposto una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura:

a carico del Sig. ZAGO Massimiliano	inibizione per giorni 90
a carico del Sig. GABURO Mauro	inibizione per giorni 120
a carico della Società	ammenda di Euro 750,00

Il Tribunale Federale Territoriale,
per quanto riguarda la posizione dei soggetti deferiti,
visti gli atti di accusa,
sentito il Rappresentante della Procura,
ritenuto che i fatti oggetto del deferimento siano pacifici e documentalmente provati,
valutate le sanzioni proposte dalla Procura e ritenute congrue le stesse rispetto agli addebiti,

delibera

l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a carico del Sig. ZAGO Massimiliano	inibizione per giorni 90
a carico del Sig. GABURO Mauro	inibizione per giorni 120
a carico della Società	ammenda di Euro 750,00

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene necessario evidenziare alle Società l'importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti nel portale web della LND.

Tale attività è fondamentale affinché l'iscrizione al **Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive** possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell'iscrizione all'Ente sarà permesso alla Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.

Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico - e inviata per posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Società.

Ecco perché riteniamo fondamentale riportare – **al termine di questa informativa** – l'elenco degli errori che le Società potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l'azione da intraprendere per sanare il problema.

1) Codice fiscale e denominazione della Società

Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate o sul sito all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf>.

2) Statuto e Atto Costitutivo

È necessario caricare sul portale LND lo **Statuto e l'Atto Costitutivo** della Società assicurandosi di indicare le data di registrazione all'Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA.

Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e approvati dal C.R. Veneto verranno inviati al registro del CONI.

N.B. sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti (**Atto Costitutivo e/ o Statuto**) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di quest'ultima sezione sono quelle che provengono dal caricamento dei documenti nel portale LND).

In caso di discordanza:

- **Se è corretta la data indicata sul portale LND**, la società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
- **Se è sbagliata la data specificata sul portale LND** (e riportata nella sezione Documenti del portale CONI) occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale LND, apponendo la data corretta e firmando nuovamente elettronicamente i documenti
Solo successivamente alla ns. approvazione dei documenti, la Società potrà inviare una email a registro20.si@figc.it chiedendo l'invio dei documenti al registro del CONI avendo cura di specificare i documenti corretti e le relative date.

3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica

- a. Indicare con correttezza la natura giuridica della società.
- b. **Se la Società ha forma giuridica di Associazione** (riconosciuta o meno), oltre al Presidente - che deve essere il rappresentante legale - deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente opportunamente censito nell' organigramma.
- c. **Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali**, è ammessa la figura dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.
- d. Se la società ha cambiato rappresentante legale **dopo l'inizio della stagione sportiva** il portale del registro CONI segnalerà un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva **anche** al CONI, all'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it chiedendo il cambio del Rappresentante Legale sul portale CONI; la richiesta deve essere corredata con l'opportuna documentazione (**cedolino rilasciato dall'agenzia delle entrate e copia del documento di identità del nuovo legale rappresentante**).
- e. Verificare la conformità e l'esistenza, presso l'Agenzia delle Entrate, del codice fiscale del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio della Società; la verifica deve essere svolta sempre tramite l'indirizzo web <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf>.
In caso di errore la Società dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica vecalcio.segreteria@figc.it copia fotografica della tessera sanitaria del soggetto per l'opportuna correzione sul sistema informatico LND.

4) Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad esempio le Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio, combacino tra tutti gli Enti cui è affiliata.

Codici di errore, significato ed azione da intraprendere per la relativa correzione.

La Società riceverà la segnalazione dall'indirizzo di posta elettronica (powerserver@dis.lnd.it):

300: I Consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell'Organigramma non compare il Vice Presidente o ha un codice fiscale errato).

Correzione: Vedi punto 3.e precedente

310: La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto).

Correzione: Vedi punto 2

320: La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti estremi di registrazione e mancano i documenti).

Correzione: Vedi punto 2

- 340:** La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento (nell'Anagrafica al CONI la data dello Statuto è diversa da quella del file pdf nei Documenti).
- Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 400:** La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo
- Correzione:** **questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo militare come Fiamme Gialle ecc.)**
- 410:** La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed estremi di registrazione; - in Organigramma manca Vice Presidente; - manca Data Costituzione Società ed estremi di registrazione **oppure** mancano files pdf nei Documenti).
- Correzione:** **Verificare l'Organigramma e vedi punto 2**
- 420** La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura giuridica ed estremi di registrazione mentre nell'Organigramma manca il Vice Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e files pdf nei Documenti).
- Correzione:** **Vedi Punti 3.b e 3.c**
- 430:** La società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
- Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 440:** La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
- Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 450:** L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato perché Organigramma vuoto; **oppure** Consiglio non aggiornato perché su Organigramma Presidente/Vice Presidente non ratificati; **oppure** Consiglio non aggiornato perché Rappresentante Legale differente dal Presidente).
- Correzione:** **Controllare l'Organigramma ed in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d**
- 460:** L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio societario (manca il Vice Presidente nell'Organigramma; **oppure** il Rappresentante Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica; **oppure** l'Organigramma è vuoto e mancano Presidente e Vice Presidente).
- Correzione:** **Controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d**
- 470:** L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l'Organigramma è vuoto; **oppure** manca Presidente e Vice Presidente; **oppure** il Presidente non è ratificato).
- Correzione:** **Controllare l'Organigramma della Società**
- 490:** Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i files pdf nei Documenti).
- Correzione:** **Verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente e approvati dal C.R. Veneto**

510: Il Rappresentante Legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro CONI è differente da quello nell'Organigramma).

Correzione: Vedi punto 3.d

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della società e dei Dirigenti in Organigramma, la Società potrà richiedere il nuovo invio dei dati al CONI scrivendo all'indirizzo di posta elettronica registro20.si@figc.it ricordandosi sempre di specificare:

- **Matricola federale e denominazione della Società;**
- **La correzione effettuata**

La LND ha attivato l'account di posta elettronica registro.coni@lnd.it per raccogliere tutte le vostre ulteriori segnalazioni ed eventuali richieste di chiarimenti.

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 24 Giugno 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza